

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2015 - 2016



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 1

Affisso all'Albo il 21/10/2015

ToureKadidia

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Area 0172 BRA

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta ricorrente

rileva

Che l'atleta ToureKadidia, con ricorso inoltrato in data 10/08/2015, conveniva la società Area 0172 BRA innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver partecipato nella stagione agonistica 2014-2015 al campionato di serie D/Fregionale con la società Area 0172 BRA;
- che nella stagione agonistica 2015-2016 la società vincolante non ha rinnovato l'iscrizione al campionato di serie D/Fregionale cui aveva diritto;
- di non aver ricevuto alcuna risposta alla lettera di messa in mora del 29 luglio 2015;

Che il sodalizio Area 0172 BRA non ha ritenuto di rispondere alla messa in mora da parte dell'atleta né di costituirsi quale parte resistente né essere presente nel procedimento.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni che l'atleta ha evidenziato nel documento di ricorso.

Che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente non avendo, inoltre, la società vincolante diritto di partecipazione ad un campionato che possa garantire un livello tecnico adeguato al valore dell'atleta. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse dimostrato dal sodalizio nel corso del presente procedimento, e dall'altro quanto previsto dall'art. 34, punto 3, par b) del R.A.T.

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma del succitato articolo del R.A.T e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 21 ottobre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Rollero Patrizia

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo Carcare

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti sia l'atleta ricorrente rappresentata dall'Avv.to Giovanni Grignolo che la società resistente

rileva

Che l'atleta Rollero Patrizia, con ricorso inoltrato in data 10/09/2015, conveniva la società ASD Pallavolo Carcare innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- un generale disinteresse da parte della società resistente nei propri confronti scaturita nella mancata convocazione per svolgere attività agonistica nella stagione 2014/2015 tanto da rilasciarle un nullaosta per partecipare agli allenamenti della società New Volley Vallebormida per il periodo 26/11/2014 – 30/05/2015;
- una sopravvenuta incompatibilità ambientale dovuta alla inefficace gestione sanitaria nei suoi confronti da parte della società resistente palesata da più eventi che hanno avuto il loro apice nella mancata convocazione per l'obbligatoria visita medica finalizzata all'ottenimento del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica scaduto il 09/10/2014;

Si costituisce il sodalizio resistendo alla richiesta per i seguenti motivi:

- di essere sorpreso dall'affermazione dell'atleta riguardo alla mancata convocazione per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione 2014/2015 avendo prova che la stessa sia avvenuta secondo le modalità in uso presso la società e che tale convocazione sia stata indirizzata anche all'atleta ricorrente;
- che la mancata ripresa dell'attività agonistica dell'atleta con la società vincolante è da attribuirsi unicamente ad una sua decisione che, peraltro ha creato difficoltà alla società trovata senza il contributo di un'atleta importante;

- che pur di assecondare la sua volontà e di permetterle di non restare lontana dall'attività sportiva, le ha rilasciato un nullaosta per allenarsi con una società a lei consona;
- di non aver richiesto la visita medica non avendo l'atleta svolto attività agonistica nella stagione 2014/2015

osserva

- che il lamentato "disagio" nei confronti della squadra e della società non può supportare le ragioni dell'atleta, laddove, per costante giurisprudenza di questa Commissione, non si può ravvisare la giusta causa ogni qualvolta l'atleta deduca genericamente un'incompatibilità con gli organi societari sia tecnici che istituzionali peraltro non confortati da comportamenti ostativi da parte degli organi stessi;
- che la giusta causa, di cui all'art. 35 del R.A.T., si concretizza in una impossibilità di proseguire il rapporto sportivo tra un atleta e il sodalizio vincolante, resa evidente da una serie di comportamenti o avvenimenti, attivi od omissivi, esplicitamente o implicitamente incompatibili con la prosecuzione del vincolo stesso e che da quanto emerso dagli atti e dalla fase dibattimentale, risultano, nel caso in esame, emergere in maniera inequivoca;
- che la società resistente ha rinnovato il tesseramento dell'atleta per la stagione 2015-2016 in luglio 2015 sulla base di una visita medica per la pratica sportiva agonistica, da essa stessa richiesta, scaduta nel mese di ottobre 2014;
- che l'art. 21 del R.A.T. statuisce che l'omologa del tesseramento di un/una atleta è subordinato al possesso dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo e che il legale rappresentante del sodalizio sportivo è responsabile dell'ottemperanza a tale obbligo e se ne rende garante con la sottoscrizione del modulo di affiliazione per gli atleti che si intendono riconfermare o dei moduli di primo tesseramento per i nuovi tesserati;
- che la società resistente ha ammesso di non aver più convocato l'atleta per l'obbligatoria visita medica di idoneità sportiva dopo quella scaduta nell'ottobre 2014 e confermato di aver permesso alla stessa di allenarsi con altro sodalizio per circa 6 mesi da novembre 2014 a maggio 2015, quindi dopo la scadenza della validità della suddetta idoneità;

ritiene

che sebbene la procedura prevista dagli articoli 21 e ss. del RAT preveda una specifica impugnazione in via amministrativa dell'eventuale tesseramento per mancata sottoposizione dell'atleta a visita medica, vedasi art. 24, 25, 26, 27 e 28 del RAT, ciò nondimeno quando la CTA, con il ricorso, viene a conoscenza che l'atleta non sia stata sottoposta a visita medica da parte della Società, deve comunque valutare tale circostanza e tale inadempimento non tanto ai fini del disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta, ma sotto il profilo dell'esistenza del tesseramento. Pertanto, tale mancanza comporta il venir meno del tesseramento stesso e in conseguenza la Commissione, nel caso di specie, prendendone atto, deve dichiarare l'inesistenza del vincolo. Tale inesistenza è quod ad effectum equiparabile alla revoca dello stesso. Pertanto, l'atleta deve ritenersi ad ogni effetto svincolata dal sodalizio.

PQM

Accoglie il ricorso e, appurata l'inesistenza del vincolo, dichiara l'atleta Rollero Patrizia ad ogni effetto svincolata dalla A.S.D. Pallavolo Carcare.

Dispone la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella versata dal sodalizio resistente.

Affissione all'albo 21 ottobre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Benedetta Brandi, Ludovica Brandi

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Milano Team Volley 66

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Preso atto della rinuncia da parte delle atlete ricorrenti a seguito di documento presentato anche dalle persone esercitanti la patria potestà in data 18/08/2015 e, pertanto, senza che vi sia stata convocazione per l'udienza di discussione dei ricorsi

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione dei ricorsi e la restituzione delle tasse versate sia dalle atlete ricorrenti che dal sodalizio opponente.

Affissione all'albo 21 ottobre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente